

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Ai Componenti della Consulta
-Loro Sedi -

Roma, 22 dicembre 2025

Circolare n. 337/SDI/pt

Oggetto: PREVIDENZA – INPS: rinnovo dei trattamenti pensionistici, previdenziali ed assistenziali per l'anno 2026

Con la circolare n. 153 del 19 dicembre 2025, l'INPS ha pubblicato i rinnovi delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno 2026 tenendo conto dell'indice di perequazione calcolato sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati (FOI) senza tabacchi, stabiliti dal decreto interministeriale del 19 novembre 2025.

Dal 1° gennaio 2026, è stato determinato il valore provvisorio pari a **+1,4%**, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8%, quale indice definitivo per il 2025, quindi a gennaio 2026, in sede di rinnovo delle pensioni, non ci sarà alcun conguaglio.

Ricordiamo che:

- le pensioni sono rivalutate a partire dall'anno successivo a quello della loro decorrenza;
- la rivalutazione è attribuita secondo il principio del c.d. *cumulo perequativo*, ossia, considerando tutte le prestazioni erogate dall'INPS e dagli altri Enti presenti nel Casellario centrale in capo al soggetto titolare, con l'eccezione di quelle espressamente escluse dalla legge. In questo caso, l'importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in misura proporzionale su ciascuna pensione;
- le pensioni vengono rivalutate al lordo delle eventuali trattenute applicate.

Di seguito, vi riportiamo i principali valori provvisori per l'anno 2026, in base alle Tabelle INPS relative ai rinnovi delle prestazioni per l'anno 2026, che vi alleghiamo.

- **Trattamento minimo INPS = € 611,85 pari a € 7.954,05 euro annui.**

L'importo del Trattamento Minimo INPS viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2026.

- **Trattamento minimo con incremento di cui all'art. 5, c.5 della L. n. 127/2007 = € 748,29**

Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al Trattamento Minimo INPS anno 2026

Con la legge di Bilancio 2025 è stato prorogato fino al 2026 l'incremento straordinario per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, introdotto dall'art. 1, c. 310, l. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), nella misura del +2,2% per il 2025 e + **1,3% per il 2026**. Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, l'INPS ha provveduto a riconoscere tale incremento, ove spettante, nella percentuale prevista per l'anno 2026, come riportato nella seguente Tabella:

Trattamento Minimo 2026	% incremento	Incremento massimo riconosciuto	Importo massimo riconosciuto
€ 611,85	1,3%	€ 7,95	€ 619,80

Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2026 (indice provvisorio del +1,4%)

Dal 1° gennaio 2026, viene applicato il meccanismo, più favorevole, stabilito dall'art. 1, c. 478 della legge n. 160/2019, per cui la rivalutazione si applica in base agli scaglioni di reddito pensionistico, secondo il seguente schema:

- ✓ **100% = 1,4%** per lo scaglione di importo fino a 4 volte il trattamento minimo (da 0 fino a fino a € 2.413,60);
- ✓ **90% = 1,26%** per lo scaglione di importo oltre 4 e fino a 5 volte (da € 2.413,61 fino a € 3.017,00);
- ✓ **75% = 1,05%** per lo scaglione di importo oltre 5 volte il trattamento minimo (da € 3.017,01).

Trattamenti assistenziali. Importi rivalutati anno 2026

- **Pensione sociale = € 450,17** (corrispondenti a € 5.852,21 annui, quale limite personale).
- **Assegno sociale = € 546,24** (corrispondenti a € 7.101,12 annui, quali limite personale).
- **Assegno vitalizio = € 348,79** mensili (corrispondenti a € 4.534,27 annui).

• Incremento della maggiorazione sociale per i titolari di pensione di inabilità (art. 2 della L. n. 222/1984) ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020

- ✓ Limiti di reddito per diritto all'incremento della maggiorazione per un importo massimo di **€ 748,29** mensili (cd. incremento al milione) nel 2026. Limite reddito coniugale **€ 16.828,89**.

• Incremento della maggiorazione sociale delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi (art. 38, c. 4 della L. n. 448/2001) ai sensi della Corte Costituzionale n. 152/2020

- ✓ Limiti di reddito per diritto all'incremento della maggiorazione per un importo massimo di **€ 748,29** mensili nel 2026;

- Limite reddito personale **€ 9.727,77**.
- Limite reddito coniugale **€ 16.828,89**.

Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale anno 2026

Il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale nonché dell'assegno sostitutivo della pensione di invalidità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita (art. 18, c. 4 della L.111/2011). **Fino al 31 dicembre 2026, resta confermato il requisito anagrafico di 67 anni per il diritto all'assegno sociale.**

Per i titolari di assegno sociale sostitutivo, il limite reddituale personale è pari a **€ 20.029,55** (per gli invalidi totali) o pari a **€ 5.852,21** (per gli invalidi parziali).

Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi e sordomuti anno 2026

Alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è applicata la perequazione provvisoria di + 1,4%, mentre i limiti di reddito sono aumentati dell'1,3%.

- ✓ Per gli invalidi totali, ciechi civili, sordomuti il limite di reddito personale annuo è pari a **€ 20.029,55**;
- ✓ Per gli invalidi parziali, minori il limite di reddito personale annuo è di **€ 5.852,21**

Di seguito gli importi rivalutati nel 2026:

- indennità di accompagnamento: **€ 552,57** (l'indennità di accompagnamento è indipendente dal reddito);
- invalidi civili parziali: **€ 340,71**;
- invalidi civili totali: **€ 340,71**;
- invalidi civili parziali con sola indennità di frequenza: **€ 340,71**;
- invalidi, sordomuti: **€ 340,71**;
- ciechi parziali: **€ 238,14**;
- ciechi assoluti: **€ 368,46**;
- ciechi civili con pensione e indennità di accompagnamento: **€ 368,46 + € 1.064,98** (reddito personale di € 20.029,55 annui).

Importo aggiuntivo (art. 70, cc. da 7 a 10, L. 388/2000). Limiti di reddito anno 2026

L'importo aggiuntivo è attribuito nella misura massima di € 154,94 ed è riconosciuto in presenza di un reddito personale IRPEF, comprensivo delle sue pensioni, che non superi il limite di:

- **€ 11.831,08** se il pensionato è solo;
- **€ 23.862,15**, comprensivo delle pensioni, se il pensionato è coniugato.

Pensioni con Indennità Integrativa Speciale anno 2026

L'indicizzazione è calcolata separatamente sull'indennità e sulla pensione.

Nel 2026, l'importo della **I.I.S.** è pari a **€ 936,98**, mentre la **I.I.S.** tredicesima mensilità è pari a **€ 916,98**.

Cumulo delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario (tab. F della legge 335/95, art. 1, c. 41)

La legge n. 335/95 stabilisce la riduzione della percentuale di reversibilità in presenza di determinati limiti reddituali del superstite, che in base all'indice previsionale per l'anno 2026 (+1,4%) sono così adeguati:

- fino ad **€ 23.862,15** per cui non è prevista alcuna percentuale di riduzione della pensione;
- oltre **€ 23.862,15** e fino a **€ 31.816,20**, per cui è prevista la riduzione della pensione del 25%;
- oltre **€ 31.816,20** e fino a **€ 39.770,25**, per cui è prevista la riduzione della pensione del 40%;
- oltre **€ 39.770,25**, per cui è prevista la riduzione della pensione del 50%.

Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario (tab. G della l. 335/95, art. 1, c. 42)

In presenza di determinati redditi del beneficiario, la legge 335/95 prevede la riduzione delle percentuali di invalidità, che in base all'indice previsionale per l'anno 2026 (+1,4%) sono così adeguati:

- fino a **€ 31.816,20** non è prevista alcuna riduzione percentuale della pensione;
- oltre **€ 31.816,20** e fino a **€ 39.770,25** è prevista la riduzione della pensione del 25%;
- oltre **€ 39.770,25** è prevista la riduzione della pensione del 50%.

Quattordicesima mensilità (art. 1, c. 1 della legge 127/07). Limiti di reddito anno 2026

I limiti di reddito entro una volta e mezzo il Trattamento Minimo INPS, per il diritto alla Quattordicesima mensilità sono:

- **€ 11.931,08** entro cui spetta per intero;
- **€ 12.368,08** corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
- **€ 12.477,08** corrispondente alla seconda fascia di contribuzione;
- **€ 12.586,08** corrispondente alla terza fascia di contribuzione.

I limiti di reddito entro una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo INPS, per il diritto alla Quattordicesima mensilità, sono:

- **€ 15.908,10** entro cui spetta per intero;
- **€ 16.244,10** corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
- **€ 16.328,10** corrispondente alla seconda fascia di contribuzione;
- **€ 16.412,10** corrispondente alla terza fascia di contribuzione.

Calendario dei pagamenti delle prestazioni anno 2026

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, **il primo giorno bancario di ciascun mese**, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, **con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese**

di gennaio, nel quale, per disposizione di legge, il pagamento viene eseguito il **secondo giorno bancabile**.

Mese	Giorno disponibilità valuta	
	Poste	Banche
Gennaio	3	5
Febbraio	2	
Marzo	2	
Aprile	1	
Maggio	2	4
Giugno	1	
Luglio	1	
Agosto	1	3
Settembre	1	
Ottobre	1	
Novembre	2	
Dicembre	1	

Nell'allegarvi le Tabelle INPS sui Rinnovi delle pensioni anno 2026, inviamo

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale
Enzo Lezzi



Allegato: Tabelle INPS 2026